Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 13 gennaio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1567.

Approvazione del regolamento che detta norme di attuazione della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, per la diffusione della cultura italiana all'estero . . . . . Pag. 130

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1568.

Varianti alla circoscrizione marittima del Compartimento marittimo di Cagliari . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1569.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione di San Pelino, frazione del comune di Avezzano . . . . . . Pag. 133

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1570.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione della frazione Silvi Paese . . . . Pag. 133

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1571.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte in Montefortino (Ascoli Piceno) . Pag. 133

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1572.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 133

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1573.

Modificazioni allo statuto della Stazione zoologica di Napoli . . . . Pag. 133

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1574.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione . . . . Pag. 133

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XX, n. 1575.

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX.

Costituzione della Commissione prevista dall'art. 3 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, relativa allo sblocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare. Pag. 134

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 novembre 1942-XXI.

Modificazione al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 31 luglio 1942-XX, relativo all'estinzione del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore di Gabellini Alessandro . . . . Pag. 134

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 novembre 1942-XXI.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Isonzo a favore della Società Adriatica di Elettricità, anonima con sede in Venezia . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1942-XX.

Approvazione delle tabelle dei ruoli organici del personale albanese dipendente dall'Amministrazione dell'Unione doganale italo-albanese . . . . Pag. 135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 583 del 26 dicembre 1942 relativo al prezzo del minerale nichelifero . . Pag. 136

Riassunto del provvedimento P. 586 del 30 dicembre 1942 relativo al prezzo del superfosfato di ossa. . . Pag. 136

Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1942-XX. . . . . . . Pag. 137

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 141

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Prezzi e condizioni di vendita delle prugne nazionali di produzione 1942 . . . . Pag. 141

Prezzi e condizioni di vendita delle uve passite di produzione 1942 . . . . Pag. 141

Comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942 . . . . Pag. 142

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 50 posti nel grado di capitano, 102 nel grado di tenente e 102 in quello di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 142

Ministero della guerra: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 19 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico del Regio esercito . . . . Pag. 143

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 16 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza. Pag. 143

Ministero della marina: Diario delle prove scritte dei concorsi a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto e a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto . . . Pag. 144

Regia prefettura di Trieste: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Trieste . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1567.

Approvazione del regolamento che detta norme di attuazione della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, per la diffusione della cultura italiana all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189,

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la cultura popolare, d'intesa coi Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento che detta le norme di attuazione della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, per la diffusione della cultura italiana all'estero, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 32. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, per la diffusione della cultura italiana all'estero.

Art. 1.

(Quote d'integrazione sul prezzo).

Gli editori, i commissionari, i librai e gli industriali grafici, i quali esportino libri, periodici, quotidiani, ed altri prodotti grafici, applicando in eccedenza al consuetudinario sconto concesso sulle vendite all'estero una riduzione sul prezzo normale di vendita, risultante dalla copertina o da altro documento che sarà ritenuto idoneo dall'Amministrazione, potranno conseguire, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, una quota d'integrazione commisurata alla riduzione stessa.

La quota d'integrazione non può superare il 25 % del prezzo di copertina o di vendita normale.

La misura della quota d'integrazione, i prodotti ed i paesi per i quali può essere concessa la quota integrativa, sono determinati a norma dell'art. 8.

Art. 2.

(Modalità per le quote d'integrazione sul prezzo).

Per ottenere la quota di cui all'articolo precedente la ditta interessata deve presentare, entro il termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta spedizione, al Ministero della cultura popolare, ovvero all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero qualora ad esso ne sia fatta delega ai sensi dell'art. 9, copia della fattura specificante:

a) la merce spedita;

b) il destinatario e la località di destinazione;

c) il prezzo normale e la relativa riduzione di prezzo.

La fattura deve essere vistata, per conferma, dalla Regia dogana.

La concessione della quota di integrazione è subordinata, di regola, all'esibizione di una attestazione da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dalla quale risulti la rimessa di pagamento, effettuata all'estero, comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo della merce esportata.

Art. 3.

(Rimborso delle spese di spedizione).

Agli editori, commissionari, librai e industriali grafici i quali esportino in conto assoluto o in conto deposito libri, periodici, quotidiani o prodotti grafici, effettuandone la spedizione franco destino, viene corrisposta, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, per ogni chilogramma lordo di merce esportata, una quota parte della spesa di spedizione, a titolo di parziale rimborso entro i limiti e per i paesi che sono determinati in base all'art. 8 del presente regolamento.

Sono escluse dal rimborso le spedizioni di periodici e quotidiani effettuate in abbonamento.

Art. 4.

(Modalità per il rimborso delle spese di spedizione).

Per ottenere il rimborso di cui all'articolo precedente le ditte interessate debbono trasmettere al Ministero della cultura popolare o all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, entro il termine pe-

rentorio di mesi tre, in duplice copia, un elenco delle spedizioni effettuate all'estero franco destino, dal quale risulti, per ciascun paese di destinazione, il peso della merce esportata. All'elenco deve essere allegato il tagliando del bollettino di spedizione rilasciato dalle Regie poste, per i pacchi postali, e la bolletta d'esportazione delle Regie dogane, per le spedizioni fatte con altro mezzo.

Il Ministero della cultura popolare, udito il Comitato di cui all'art. 6 e d'intesa coll'Amministrazione postale, determina la documentazione da richiedere per la concessione della quota di rimborso per la spedizione sotto fascia.

Art. 5.

(Rimborso sulle rese dei prodotti invenduti).

Ove i libri o prodotti grafici siano inviati all'estero in conto deposito, la ditta speditrice può inoltrare domanda per ottenere il rimborso, non oltre tre mesi dalla resa dei prodotti invenduti una quota di rimborso sulla spesa del trasporto di ritorno, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, per ogni chilogrammo lordo di merce resa, entro i limiti e per i Paesi che sono determinati in base all'art. 8 del presente regolamento.

Per ottenere il rimborso di cui al comma precedente, le ditte devono comprovare il trasporto ed il peso della merce reimportata, sia a mezzo di documenti postali, vistati dagli Uffici doganali, quando si tratti di pacchi postali, sia a mezzo di bollette doganali, quando si tratti di trasporto pervenuto per ferrovia o con altro mezzo.

Art. 6.

(Comitato di erogazione).

E' istituito, presso il Ministero della cultura popolare, un Comitato per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 29 gennaio 1942-XX, n. 189, e per la determinazione dei criteri relativi.

Il Comitato è composto:

del direttore generale per la stampa italiana presso il Ministero della cultura popolare, presidente;

del direttore capo della Divisione per i servizi amministrativi presso il Ministero stesso;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute;

del direttore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;

di un rappresentante per ciascuna delle Federazioni nazionali fasciste degli editori, degli editori di giornali e agenzie di stampa, dei commercianti del libro, carta e affini, e degli industriali grafici.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del presidente, persone esperte nella materia da esaminare.

Un funzionario del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 9°, di gruppo *A*, espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato sono soggette ad approvazione del Ministero della cultura popolare.

Ai componenti del Comitato sono corrisposte per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843.

Art. 7.

(Pagamento delle quote e dei contributi).

Il pagamento delle quote integrative e dei contributi per spesa di trasporto è disposto dal Ministero della cultura popolare in base alle determinazioni del Comitato di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

(Attribuzioni del Comitato).

Il Comitato di cui all'art. 6 provvede (per ogni anno solare, od anche, se necessario, in altro tempo) a determinare:

a) la misura delle quote integrative e dei contributi per parziale rimborso di spesa di trasporto;

b) i paesi per i quali l'esportazione è favorita, mediante concessione di quote e contributi, e quelli per i quali non si fa luogo a concessione. Può essere anche determinato che per gli invii in alcuni paesi le erogazioni siano concesse con precedenza assoluta, e per altri nel solo caso di disponibilità di fondi;

c) le categorie di libri o di altri prodotti grafici per i quali i concorsi o contributi sono corrisposti, quelle per i quali i concorsi o contributi sono esclusi, ed eventualmente quelli per i quali la concessione viene fatta con precedenza;

d) l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria pel conseguimento di quote e contributi, ferme le disposizioni del presente regolamento;

e) ogni altro criterio generale o di massima per lo svolgimento del servizio.

Art. 9.

(Attribuzioni dell'I.R.C.E.).

Il Ministero della cultura popolare, udito il Comitato di cui all'articolo precedente, può conferire all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero le attribuzioni ritenute opportune, per la raccolta delle richieste di quote e contributi, il previo esame della documentazione relativa e gli eventuali riscontri.

Art. 10.

(Modalità di erogazione e di pagamento).

Qualora il fondo stanziato in bilancio non sia sufficiente per l'assegnazione delle quote e dei contributi richiesti, il Comitato di cui all'art. 6 può ridurne l'ammontare in proporzione.

Ai fini del riparto, di cui al primo comma, il Comitato stabilisce con l'approvazione del Ministero della cultura popolare, le epoche nelle quali si deve procedere alle liquidazioni e, se ritenuto opportuno, il riparto dei fondi in trimestri o semestri nel quale caso le eventuali disponibilità afferenti a detti periodi possono essere utilizzate in quelli successivi limitatamente a ciascun esercizio finanziario.

Art. 11.

(Controlli).

Il Ministero della cultura popolare ha facoltà di esercitare direttamente, o a mezzo dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, i controlli che ritenga necessari per l'esercizio dell'attività prevista dal presente regolamento. Può anche avvalersi, a tal fine, dell'opera degli uffici postali o doganali, delle associazioni sindacali e dell'Istituto nazionale per i cambi coll'estero, in base ad accordi che saranno presi colle competenti Amministrazioni.

Art. 12.

Per le esportazioni e per le rese dei prodotti invenduti verificatesi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 2, 4 e 5 decorre dalla stessa data.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1568.

Varianti alla circoscrizione marittima del Compartimento marittimo di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1940, che apporta modifiche alle suddette tabelle limitatamente ad alcuni uffici marittimi locali e delegazioni di spiaggia;

Ritenuta la necessità d'introdurre nella vigente circoscrizione territoriale della Marina mercantile varianti alla tabella della Direzione marittima di Cagliari, per le mutate esigenze dei traffici via mare del porto di S. Antioco (Capitaneria di porto di Cagliari);

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella relativa alla giurisdizione della Capitaneria di porto di Cagliari (Direzione marittima di Cagliari) allegata al R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, e sue successive modifiche, è abrogata e sostituita da quella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 35. — MANCINI

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sottoindicate.
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Cagliari	Carloforte	Da Punta Tangone esclusa a Capo Altano incluso, compresa l'isola di S. Pietro e gli isolotti viciniori		Bosa Oristano (Torre Grande)	Cagliari Nuoro
	S. Antioco	Da Capo Altano escluso a Capo Teulada escluso compresa l'isola di San Antioco e gli isolotti viciniori	Carbonia (1)	Calasetta	
		Da Capo Teulada incluso alla Punta di Monte Petrusu inclusa, compreso lo stagno di Girgolo		Torre di Porto Corallo (Villaputzu) Arbatax di Tortolì Cala Gonone (Dorgali) Orosei Siniscola	

(1) Con sezione staccata a Carbonia 2ª (Porto Vesme).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1569.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione di San Pelino, frazione del comune di Avezzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1221, col quale veniva istituito un separato Ufficio di conciliazione in San Pelino, frazione del comune di Massa d'Albe;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1939, n. 2055, col quale la frazione San Pelino è stata distaccata dal comune di Massa d'Albe ed aggregata a quello di Avezzano;
Vista la deliberazione in data 17 marzo 1941 del podestà del comune di Avezzano, con la quale si chiede che venga soppresso l'anzidetto Ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila;
Visti gli articoli 1 della legge 25 giugno 1940, n. 763, e 1 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione di San Pelino, frazione del comune di Avezzano, è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1570.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione della frazione Silvi Paese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 19 luglio 1941-XIX, n. 35, del podestà del comune di Silvi, con la quale si chiede che l'Ufficio di conciliazione di Silvi Paese sia soppresso ed il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Silvi Marina;
Visti i rapporti 14 ottobre e 7 dicembre 1941-XX, n. 1284/7 del primo presidente della Corte di appello di L'Aquila, il quale, su conforme parere del procuratore generale, propone l'accoglimento della detta richiesta;
Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione della frazione Silvi Paese è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Silvi Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1571.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte in Montefortino (Ascoli Piceno).

N. 1571. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, in Montefortino (Ascoli Piceno).
Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1572.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).

N. 1572. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario, in Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).
Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1573.
Modificazioni allo statuto della Stazione zoologica di Napoli.

N. 1573. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Stazione zoologica di Napoli.
Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1574.
Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1574. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione del capitale nominale di L. 70.000 in titoli di Rendita italiana 5 %, nonchè la somma di L. 12.164,35, ammontare complessivo degli interessi maturati, fino ad oggi, del suddetto capitale, rappresentato da un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Firenze n. 185560, disposta in suo favore dal sig. prof. comm. Pietro Rebora, in nome e per conto del presidente della Società nazionale Dante Alighieri, con atto pubblico

in data 10 luglio 1942-XX, per l'istituzione di un premio triennale da intitolarsi al nome del senatore prof. Michele Barbi e destinato e premiare le migliori opere di studiosi italiani e stranieri che illustrino la vita, le opere e i tempi di Dante.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XX, n. 1575.

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 1575. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000, disposta in suo favore dal cav. uff. rag. Luigi Goldoni, a mezzo del suo procuratore speciale commendatore prof. Pasquale Lippo, con atto pubblico in data 5 marzo 1942-XX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del maggiore dei RR. CC. dott. Rocco Lazazzera, medaglia d'oro al valor militare, caduto eroicamente sul fronte greco-albanese il 14 aprile 1941-XIX e da conferirsi a studenti della Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo napoletano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX.

Costituzione della Commissione prevista dall'art. 3 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, relativa allo sblocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero delle finanze di una Commissione speciale per dare il parere sulle domande presentate dagli Enti previdenziali ed assistenziali; dai Consorzi idraulici, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario; dal Settore e dalle Sezioni provinciali della viticoltura, tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad applicare le contribuzioni con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938, in deroga al divieto sancito dall'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589;

Visto l'art. 3 della legge citata dettante norme per la costituzione della Commissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione speciale chiamata a dar parere sulle domande di sblocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare, presentate dagli Enti suindicati è costituita come segue:

Presidente: il Ministro per le finanze;

Membri:

a) gr. uff. avv. Giuseppe Montemurri, consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato; gr. uff. dott. Stefano Giagheddu, consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;

b) il ragioniere generale dello Stato; i direttori generali dell'Amministrazione civile, delle Imposte dirette, dei Servizi per la finanza locale, del Coordinamento tributario, delle Acque e degli impianti elettrici, delle Bonifiche, della Tutela economica dei prodotti agricoli, delle Associazioni professionali, del Lavoro e previdenza; gr. uff. dott. Nunzio Bario, dirigente il servizio del Coordinamento tributario;

c) dott. Arrigo Lanzara, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

d) i presidenti delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura; ing. Maulio Bertè e dott. Pietro Chilanti, quali esperti scelti dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori; comm. Aldo Buffa e rag. Ferdinando Pastore, quali esperti scelti dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

e) dott. Vincenzo Firmi e comm. dott. Virginio Emiliani Pescetelli, quali esperti in materia di previdenza e assistenza, scelti rispettivamente dai Ministeri delle finanze e delle corporazioni; cav. uff. dott. ingegnere Francesco Simonatti e ing. Aldo Ramadoro, quali esperti in materia di bonifiche, scelti rispettivamente dai Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste; comm. dott. ing. Edoardo Viale e comm. dott. Andrea Giambalvo, quali esperti in opere idrauliche, scelti rispettivamente dai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dai seguenti funzionari:

comm. dott. Tommaso Fiorelli, direttore capo divisione, per il Ministero dell'agricoltura e foreste; cav. dott. Giovanni Carapezza, capo sezione, per il Ministero delle corporazioni; cav. dott. Giuseppe Fiore, capo sezione, per il Ministero dei lavori pubblici; cav. dott. Giuseppe Salghetti, vice intendente di finanza, per il Ministero delle finanze.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1942-XXI
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 356. — D'ELIA

(78)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 novembre 1942-XXI.

Modificazione al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 31 luglio 1942-XX, relativo all'estinzione del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore di Gabellini Alessandro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1941-XIX, col quale venne annullato il decreto del prefetto di Perugia 6 giu-

gno 1919, n. 50, ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca col « gorro nei luoghi soliti » in tutto il lago Trasimeno a favore di Gabellini Alessandro;

Ritenuta la necessità di rettificare la dizione del testo del sopra citato decreto allo scopo di eliminare errate interpretazioni circa l'uso dell'attrezzo di pesca « gorro », che è vietato;

Decreta:

La dizione del precedente decreto 31 luglio 1941-XIX è modificata come appresso:

E' annullato il decreto del prefetto di Perugia 6 giugno 1919, n. 50, ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca col « gorro nei luoghi soliti » in tutto il lago Trasimeno a favore del sig. Gabellini Alessandro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(81)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 novembre 1942-XXI.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Isonzo a favore della Società Adriatica di Elettricità, anonima con sede in Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Gorizia 6 maggio 1930-VIII, n. 8637/III, col quale venne riconosciuto a favore della signora Francesca vedova Loviscek da Coregna di Canale in possesso del diritto esclusivo di pesca nella sponda destra del fiume Isonzo per il tratto scorrente nel territorio dei comuni censuari di Coregna di Canale (già Goregnavas) e di Anicova Corada;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente la Società Adriatica di Elettricità, anonima con sede in Venezia, si trova nel legittimo possesso del predetto diritto;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Gorizia 6 maggio 1930-VIII, n. 8637/III, è riconosciuto a favore della Società Adriatica di Elettricità, anonima con sede in Venezia, il possesso del diritto esclusivo di pesca nella sponda destra del fiume Isonzo nel comune amministrativo di Canale d'Isonzo e precisamente nei comuni censuari di Coregna di Canale (già Goregnavas) e di Anicova Corada per il tratto che va dalla cosidetta « Maida » e « Ganga » sino al ruscello Toderscek.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(82)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1942-XX.

Approvazione delle tabelle dei ruoli organici del personale albanese dipendente dall'Amministrazione dell'Unione doganale italo-albanese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII, approvata con la legge 6 luglio 1939-XVII;

Visto l'Accordo concluso col Governo albanese con scambio di Note del 27 novembre 1941-XX - 5 gennaio 1942-XX approvato con la legge 21 giugno 1942-XX, n. 892, in virtù del quale, con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, si sono rese applicabili al personale doganale albanese passato alla dipendenza dell'Amministrazione italiana le norme vigenti in Albania sullo stato giuridico economico e gerarchico degli impiegati civili dello Stato;

Visto lo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili del Regno di Albania, approvato col decreto Luogotenenziale n. 105 del 3 aprile 1940-XVIII e modificato col decreto Luogotenenziale n. 38 del 10 febbraio 1941-XIX;

Visto l'Accordo concluso col Governo albanese mediante scambio di Note del 12 febbraio 1940-XVIII ed approvato con la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 786, con il quale si è convenuto di procedere alla sistemazione del personale delle Dogane albanesi con provvedimenti di carattere amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personle albanese dipendente dalla Amministrazione dell'Unione doganale italo-albanese sono stabiliti, con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, come dalle tabelle allegate.

Art. 2.

Per l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'articolo precedente del personale albanese passato alla dipendenza della Amministrazione dell'Unione doganale, per gli avanzamenti di grado e per gli aumenti periodici di stipendio, nonchè per le nuove assunzioni, sono applicabili le norme in vigore nel Regno di Albania sullo stato giuridico economico e gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

Nella prima applicazione delle tabelle allegate potranno essere conferite promozioni in soprannumero nei gradi del gruppo *B* fino a concorrenza dei posti che rimarranno vacanti nei gradi corrispondenti del ruolo di gruppo *A*; e nei gradi del gruppo *C* fino a concorrenza dei posti che rimarranno vacanti nei gradi corrispondenti del ruolo di gruppo *B*.

Fino al riassorbimento di tali soprannumeri, che avrà luogo con le prime vacanze che si formeranno nei gradi medesimi, saranno tenuti scoperti altrettanti posti nei corrispondenti gradi, rispettivamente di gruppo *A* e di gruppo *B*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE ALBANESE DELL'UNIONE DOGANALE ITALO-ALBANSE

I Tabella organica del personale di gruppo A

Grado	Stipendio mensile — Fr. A.	QUALIFICA	Numero dei posti
6°	400 425 450 475	Ispettori superiori	1
7°	325 350 375	Ispettori capi.	3
8°	260 280 300	Ispettori.	6

II Tabella organica del personale di gruppo B

Grado	Stipendio mensile — Fr. A.	QUALIFICA	Numero dei posti
7°	300 325 350 375	Procuratori capi	3
8°	250 275 300	Procuratori principali.	3
9°	200 225 250	Primi procuratori.	12
10°	180 200	Procuratori.	8
11°	150 170	Vice procuratori	8
		In totale . . .	34

III Tabella organica del personale di gruppo C

Grado	Stipendio mensile — Fr. A.	QUALIFICA	Numero dei posti
9°	200 225 250 275	Commissari.	6
10°	170 180 200	Primi ufficiali.	6
11°	150 160 170	Ufficiali.	8
12°	130 140 150	Ufficiali aggiunti	10
		In totale . . .	30

IV Tabella organica del personale subalterno

Grado	Stipendio mensile — Fr. A.	QUALIFICA	Numero dei posti
—	110 120 130	Commessi di 1ª classe	4
—	90 100 110	Commessi di 2ª classe	14
—	80 90	Commessi di 3ª classe	12
		In totale . . .	30

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(86)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 583 del 26 dicembre 1942 relativo al prezzo del minerale nichelifero

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 583 del 26 dicembre 1942-XXI, ha disposto che la ghisa nichelifera non potrà essere fatturata dai produttori ad un prezzo superiore a quello consentito per la ghisa comune, maggiorato di L. 33,10 per ogni chilo di nichelio contenuto.

(112)

Riassunto del provvedimento P. 586 del 30 dicembre 1942 relativo al prezzo del superfosfato di ossa

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 586 del 30 dicembre 1942-XXI, ha stabilito che, con decorrenza dal 15 gennaio corrente mese, sono vietate la produzione e la vendita di superfosfato di ossa che non corrisponda alle seguenti caratteristiche:

superfosfato d'ossa con 18-20 % di anidride fosforica solubile e 0,50-1,50 % di azoto;

superfosfato d'ossa con 19-21 % di anidride fosforica solubile e 0,50-1,50 % di azoto.

I prezzi di vendita dal produttore per merce nuda, resa franco vagone partenza, sono stabiliti come appresso:

superfosfato d'ossa con 18-20 % di anidride fosforica e 0,50-1,50 % di azoto, lire 68 al quintale;

superfosfato d'ossa con 19-21 % di anidride fosforica e 0,50-1,50 % di azoto, lire 70,60 al quintale.

Gli stessi prezzi saranno applicati per qualsiasi quantitativo ceduto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ai Consorzi agrari provinciali per merce nuda resa in tutto il Regno franco destino stazioni ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumatore, i Consigli provinciali delle corporazioni aggiungeranno ai prezzi come sopra indicati soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) imposta entrata, lire 2 al quintale;

b) spese di trasporto e facchinaggio, calcolate come per il perfosfato minerale;

c) compenso per la distribuzione in ragione di lire 2,30 al quintale;

d) eventuale imballaggio di carta in ragione di lire 4 al quintale.

(113)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18
dal 16 al 30 settembre 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Arezzo	Pergine Valdarno	O	—	1
Id.	Civitella Chiana	O	—	1
Asti	Antignano	B	1	—
Brescia	Breno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Cagliari	Senorbì	B	—	1
Campobasso	Venafro	B	—	1
Catanzaro	Crotone	C	—	1
Id.	Santa Caterina del Jonio	O	—	1
Id.	Torre Ruggero	B	—	1
Cuneo	Bra	B	—	1
Id.	Dronero	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	Cap.	2	—
Id.	San Marco in Lamis	Cap.	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Lecce	Presicce	C	—	1
Littoria	Cisterna	B	—	1
Id.	Littoria	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	2
Id.	Priverno	B	—	1
Matera	Matera	B	—	1
Id.	Stigliano	B	—	1
Napoli	Arienzo San Felice	B	—	1
Id.	Atella	E	—	1
Id.	Sant'Antonio Abate	B	—	1
Parma	Polesine Parmense	E	—	1
Pola	Capodistria	B	—	1
Potenza	Lagonegro	Cap.	—	1
Rieti	Scandriglia	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Salerno	B	1	—
Sassari	Arzachena (Luogosanto)	B	1	—
Id.	Martis	B	1	—
Terni	Terni	B	1	—
Viterbo	Capranica	B	—	1
Id.	Civita Castellana	B	—	1
			9	32
	Carbonchio sintomatico.			
Campobasso	Cercemaggiore	B	1	1
Catanzaro	Andali	B	—	1
Id.	Taverna	B	—	1
Cosenza	Spezzano Sila	B	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Messina	Cesarò	B	—	2
Id.	San Teodoro	B	—	1
Roma	Affile	B	—	2
Viterbo	Canino	B	—	1
Id.	Nepi	B	1	1
			2	12
	Afta epizootica			
Apuania	Zeri	B	16	—
Id.	Id.	O	40	—
Bologna	Castenaso	B	1	1
Brescia	Castrezzato	B	1	—
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Leno	B	1	—
Como	Erba	B	1	—
Firenze	Dicomano	B	—	4
Foggia	Serracapriola	O	3	—
Id.	Monte Sant'Angelo	B	5	1
Forlì	Forlì	B	5	—
Id.	Gatteo	B	1	—
Genova	Santo Stefano d'Aveto	B	1	—
Gorizia	Aidussina	BO	—	8
Id.	Montenero d'Istria	B	—	1
Id.	Santa Croce Aidussina	B	—	6
Littoria	Fondi	B	1	1
Novara	Romagnano	B	—	3
Padova	Stanghella	B	1	—
Salerno	Collesano	B	—	2
Id.	Gratteri	B	—	1
Id.	San Mauro Castelverdi	B	—	1
Parma	Borgo Val di Taro	B	—	4
Id.	Busseto	B	—	1
Perugia	Norcia	B	2	—
Piacenza	Ferriere	B	2	—
Rovigo	Canaro	B	2	—
Id.	Guarda Veneta	B	1	—
Id.	Polesella	B	3	—
Trieste	Postumia	B	—	3
Venezia	Venezia	B	1	1
Vercelli	Boccioleto	B	—	2
Id.	Mollia	B	—	1
Verona	Isola della Scala	B	1	—
Id.	Mozzecane	B	1	—
			91	41
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Gabiano	S	—	1
Id.	Viguzzolo	S	2	—
Ascoli Piceno	Cossignano	S	1	—
Id.	Monte Prandone	S	2	—
Belluno	Agordo	S	—	6
Id.	Belluno	S	—	2
Id.	Mel	S	—	1
Id.	San Nicolò	S	—	4
Id.	Sedico	S	—	1
Id.	Seren del Grappa	S	—	1
Id.	Vigo di Cadore	S	—	2
Bergamo	Almenno San Salvatore	S	—	1
Bologna	Castello Serravalle	S	1	—
Id.	Monte San Pietro	S	2	—
Id.	Savigno	S	2	2
Id.	Molinella	S	—	1
Bolzano	Bressanone	S	1	3
Id.	Caldaro	S	—	4
Id.	Appiano	S	3	10
Id.	Bolzano	S	5	1
Id.	Santa Cristina	S	—	1
Id.	Selva	S	—	2
Id.	Varna	S	—	2
Id.	Fortezza	S	—	1
Brescia	Calcinato	S	—	2
Id.	Brescia	S	—	1
Id.	Leno	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini.*				
Campobasso	Montenero Valcocchiara	S	—	1
Id.	Cerro al Volturno	S	—	1
Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	S	—	4
Cuneo	Cherano	S	2	—
Id.	Fossano	S	4	—
Id.	Monforte d'Alba	S	—	1
Id.	Villafalletto	S	1	—
Ferrara	Berra	S	—	9
Id.	Bondeno	S	12	—
Id.	Codigoro	S	—	2
Id.	Copparo	S	1	—
Id.	Ferrara	S	—	2
Id.	Mesola	S	8	3
Id.	Sant'Agostino	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	3	—
Id.	Circhina	S	1	—
Id.	Gorizia	S	2	5
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	1	1
Id.	Mariano del Friuli	S	1	—
Id.	Romans d'Isonzo	S	—	1
Id.	San Vito di Vipacco	S	—	3
L'Aquila	Alfedena	S	1	—
Id.	Castel di Sangro	S	2	—
Id.	L'Aquila	S	—	2
Matera	Colobraro	S	—	1
Napoli	Aversa	S	—	2
Id.	Calvizzano	S	—	2
Novara	Novara	S	2	—
Id.	Borgomanero	S	—	1
Padova	Megliadino San Vitale	S	1	—
Parma	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Pavia	Belgioioso	S	—	1
Id.	Bressana Bottarone	S	—	4
Id.	Carbonara Ticino	S	1	3
Id.	Castana	S	1	2
Id.	Cergnago	S	—	1
Id.	Cura Carpignano	S	—	2
Id.	Gropello Cairoli	S	—	12
Id.	Valeggio	S	—	1
Id.	Verrua Po	S	—	1
Id.	Zinasco	S	—	3
Perugia	Collazzone	S	2	—
Id.	Deruta	S	5	—
Id.	Torgiano	S	2	—
Pesaro Urbino	Monteporzio	S	2	—
Id.	Urbino	S	4	4
Pola	Canfanaro	S	—	2
Id.	Parenzo	S	—	2
Id.	Pisino	S	—	10
Id.	Rovigno	S	—	1
Potenza	Calvello	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	S	—	1
Rovigo	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Ceneselli	S	1	—
Siracusa	Palazzolo	S	—	1
Teramo	Sant'Omero	S	—	1
Id.	Teramo	S	1	2
Trento	Aldeno	S	—	2
Id.	Cles	S	—	2
Id.	Folgaria	S	—	6
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Nomi	S	—	4
Id.	Revò	S	—	1
Trento	Tassullo	S	—	1
Id.	Terlago	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	3
Id.	Vermiglio	S	—	1
Id.	Volano	S	—	1
Treviso	Cappella Maggiore	S	1	—
Id.	Farra di Soligo	S	2	—
Id.	Gorgo al Monticano	S	1	—
Id.	Mogliano	S	—	2
Id.	Moriago	S	—	2
Id.	Motta di Livenza	S	2	1
Id.	Ponte di Piave	S	1	—
Id.	Quinto di Treviso	S	2	—
Id.	Roncade	S	1	1
Id.	San Biagio di Callalta	S	—	1
Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	1	1
Id.	Zero Branco	S	—	1
Trieste	Crenovizza	S	2	—
Id.	Duttogliano	S	1	1
Id.	Fogliano	S	—	4
Id.	San Giacomo in Colle	S	2	—
Id.	San Pier d'Isonzo	S	1	3
Id.	Trieste	S	2	—
Udine	Artegna	S	—	1
Id.	Basiliano	S	—	3
Id.	Casarsa	S	—	3
Id.	Codroipo	S	—	16
Id.	Cordovado	S	—	13
Id.	Moruzzo	S	—	5
Id.	Moggio Udinese	S	—	1
Id.	Montereale	S	1	—
Id.	Pontebba	S	—	1
Id.	Pasian di Prato	S	—	1
Id.	Pasiano	S	5	—
Id.	Prata	S	9	—
Id.	San Vito al Tagliamento	S	—	7
Id.	Sevegliano	S	—	3
Id.	Sutrio	S	—	1
Id.	Udine	S	—	5
Id.	Zoppola	S	—	1
Venezia	Chioggia	S	29	65
Id.	Cavarzere	S	1	—
Id.	Ceggia	S	1	2
Id.	Concordia Sagitaria	S	2	—
Id.	Gruaro	S	—	3
Id.	Iesolo	S	1	—
Id.	San Stino di Livenza	S	18	6
Vercelli	Asigliano	S	—	1
Id.	Brusnengo	S	—	1
Id.	Curino	S	—	1
Id.	Masserano	S	—	1
Id.	Rovasenda	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	Monteforte d'Alpone	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	2
Vicenza	Bolzano Vicentino	S	—	3
Id.	Montebello Vicentino	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	4	1
Id.	Schio	S	—	2
Viterbo	Canepina	S	1	—
Id.	Tuscania	S	1	—
Id.	Vignanello	S	1	—
			175	347

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste e setticemia dei suini.			
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Ancona	Senigallia	S	12	4
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	16	2
Id.	Fermo	S	2	1
Id.	Grottammare	S	10	5
Id.	Montegranaro	S	1	—
Id.	Monturano	S	2	2
Id.	Porto San Giorgio	S	6	—
Id.	San Benedetto del Tronto	S	18	—
		S	—	1
Bologna	Castello d'Argile	S	—	1
Cattaro	Castelnuovo di Cattaro	S	—	1
Id.	Stolino	S	—	1
Como	Como	S	2	2
Id.	Fenegrò	S	—	2
Id.	Inverigo	S	2	—
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	S	—	1
Gorizia	Idria	S	1	—
Lecce	Gallipoli	S	1	—
Matera	Pomarico	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	—	1
Id.	Guiglia	S	—	4
Novara	Romentino	S	1	—
Id.	Trecate	S	—	1
Perugia	Deruta	S	1	—
Id.	Torgiano	S	1	—
Piacenza	Lugagnano	S	1	—
Sassari	Bonorva	S	4	—
Sondrio	Ponte Valtellina	S	—	5
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Giulianova	S	6	2
Treviso	Meduna di Livenza	S	—	1
Id.	Ponzano Veneto	S	—	1
Id.	Valdobbiadene	S	3	—
Udine	Codroipo	S	—	2
Id.	Tarvisio	S	1	—
Zara	Zermonico	S	2	—
			94	41
	Morva			
Bari	Bari	E	—	2
Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Manfredonia	E	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
			3	2
	Farcino criptococcico.			
Caltanissetta	Riesi	E	3	2
Lecce	Maglie	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Napoli	Napoli	E	16	—
Palermo	Palermo	E	15	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Salerno	Salerno	E	2	2
Trapani	Trapani	E	1	1
			40	7
	Rabbia			
Bari	Bari	Can	—	1
Benevento	Benevento	Can	—	1
Foggia	Orta Nova	Can	1	—
Matera	Genzano di Lucania	Can	—	1
Id.	Cimitile	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	36
Potenza	Vietri di Potenza	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Salerno	Castelcivita	Can	—	1
Id.	Montesano sulla Marcellana	Can	—	—
Id.	San Marsano sul Sarno	Can	—	1
			1	42
	Rogna			
Alessandria	Basaluzzo	E	1	—
Bari	Bisceglie	E	1	2
Id.	Canosa	E	—	8
Id.	Conversano	E	—	1
Belluno	Belluno	E	2	—
Foggia	Foggia	E	—	4
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
Forlì	Sante	O	3	—
L'Aquila	Fagnano	O	2	—
Id.	Pacentro	O	1	—
Matera	Tricarico	O	1	—
Perugia	Deruta	O	1	—
Id.	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Pesaro Urbino	Cantiano	O	1	—
Potenza	Lavello	E	1	—
Id.	Ripacandida	E	—	3
Roma	Colleferro	O	2	—
Id.	Segni	O	1	—
Trento	Predazzo	Cap	1	—
Viterbo	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Zara	Sebenico	E	—	1
			26	19
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
L'Aquila	Celano	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Matera	Tricarico	Pec	—	1
Id.	San Mauro Forte	Pec	1	—
Messina	Francavilla di Sicilia	Pec	—	1
Roma	Pomezia	O	2	—
			5	2
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Cremona	Palvareto	B	1	—
Cuneo	Villafalletto	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Comacchio	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Saonara	B	1	—
PesaroUrbino	Orciano	B	4	—
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Bicinicco	O	1	—
Id.	San Giorgio Nogaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
			23	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina			
Cattaro	Castelnuovo di Cattaro	B	—	1
			—	1
	Influenza equina			
Lecce	Copertino	E	4	1
			4	1
	Setticemia emorragica bovina			
Alessandria	Garbagna	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	—	1
			—	2
	Barbone bufalino			
Napoli	Sessa Aurunca	B	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Bergamo	Bergamo	P	—	2
Fiume	Fiume	P	—	1
			—	3
	Colera dei polli			
Asti	Villanova Monferrato	P	—	1
Avellino	Avellino	P	—	10
Brescia	Offlaga	P	—	2
Cremona	Castelvisconti	P	—	1
Foggia	Troia	P	—	1
Matera	Genzano di Lucania	P	—	1
Padova	Ponte San Nicolò	P	—	1
Udine	Bagnaria Arsa	P	1	—
Vicenza	Camisano Vicentino	P	—	1
Zara	Zanonico	P	2	1
Id.	Nona	P	3	1
Id.	Zara	P	—	5
			6	25
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	2	—
Napoli	Afragola	P	—	5
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	4	4
Treviso	Meduna di Livenza	P	—	1
Id.	Oderzo	P	—	1
Id.	Silea	P	1	—
			7	11
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Casale Monferrato	P	4	—
Apuania	Apuania	P	—	20
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Cremona	Ca' d'Andrea	P	1	—
Id.	Cremona	P	2	—
Id.	Palvareto	P	2	—
Id.	Pieve San Giacomo	P	—	2
Id.	Pozzaglio	P	—	1
Id.	Sospiro	P	1	—
Id.	Torre Picenardi	P	1	—
Id.	Vescovato	P	1	—
Id.	Volongo	P	—	2
Firenze	Scandicci	P	—	1
Fiume	Fiume	P	—	1
Lecce	Copertino	P	—	2
Novara	Stresa Borromeo	P	—	1
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Perugia	Collazzone	P	2	—
Salerno	Eboli	P	3	—
Id.	Vallo della Lucania	P	3	—
Teramo	Teramo	P	—	8
Trapani	Trapani	P	2	—
Treviso	Orsago	P	—	1
Udine	Campolongo	P	1	—
Id.	Cividale	P	1	—
Id.	Codroipo	P	1	1
Id.	San Daniele del Friuli	P	—	2
Id.	Udine	P	1	1
Vicenza	Castelgomberto	P	—	2
Id.	Cornedo Vicentino	P	—	3
Id.	Malo	P	—	3
Id.	Valdagno	P	—	3
Id.	Grancona	P	—	2
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			30	57

RIEPILOGO
dal 16 al 30 settembre 1942-XXI - N. 18

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	21	38	41
2	Carbonchio sintomatico	7	10	14
3	Afta epizootica	21	34	132
4	Malrossino dei suini	36	156	522
5	Peste e setticemia dei suini	20	36	135
6	Morva	2	4	5
7	Farcino criptcoccico	8	8	47
8	Rabbia	7	10	48
9	Rogna	14	24	45
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	6	8
11	Aborto epizootico	9	21	27
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Influenza equina	1	1	5
14	Diarrea dei vitelli	2	2	2
15	Setticemia emorragica bovina	1	1	1
16	Barbone bufalino	2	2	3
17	Colera dei polli	10	12	31
18	Peste aviaria	4	6	81
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	16	37	87

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(4457)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE Iª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 gennaio 1943-XXI - N. 6

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,60
Id. 3,50 % (1902)	84,325
Id. 3 % lordo	72,10
Id. 5 % (1935)	92,25
Redimib. 3,50 % (1934)	82,10
Id. 5 % (1936)	93,85
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,625
Id. 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,275
Id. 5 % (1949)	96,25
Id. 5 % (15-2-50)	96,175
Id. 5 % (15-9-50)	96,35
Id. 5 % (15-4-51)	96,125

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita delle prugne nazionali di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi e le condizioni di vendita delle prugne secche nazionali di produzione 1942:

1. Prezzi da produttore a grossista, per quintale netto, franco vagone partenza:
a) in cassettine da un kg., lire 1575;
b) in sacchi (tele a rendere), lire 1194.

2. Per le vendite da grossista a dettagliante, i prezzi su indicati dovranno essere maggiorati dei seguenti elementi:
a) spese medie di trasporto da stazione partenza a stazione arrivo;
b) spese medie di trasporto da stazione arrivo a magazzino grossista;
c) spese medie di trasporto da magazzino grossista a magazzino dettagliante, per le forniture nel Comune, o alla stazione partenza, per le forniture fuori Comune;
d) utile grossista 5 %.

3. Per la determinazione dei prezzi al consumo, i prezzi da grossista a dettagliante dovranno essere maggiorati dei seguenti elementi:
a) eventuali spese di trasporto per le forniture provenienti al dettagliante da fuori Comune;
b) calo 3 %;
c) margine al dettagliante da calcolarsi nelle seguenti misure:
18 % per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
16 % per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;
14 % per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;
d) imposta generale sull'entrata in abbonamento 3,20 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(110)

Prezzi e condizioni di vendita delle uve passite di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi e le condizioni di vendita delle uve passite di produzione 1942:

1. Prezzi da produttore a grossista della zona di produzione, per quintale netto, in sacchi:
a) tipo « Passolina » di produzione delle isole Lipari, lire 829;
b) tipo « Mercantile » di produzione di Pantelleria, lire 1066;
c) tipo « Sgrappolata » di produzione di Pantelleria, lire 1215;
d) tipo « Scelta bionda » di produzione di Pantelleria, lire 1276;
e) tipo « Malaga » di produzione di Pantelleria, lire 1722.

2. Prezzi da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per quintale netto:
a) tipo « Passolina » in fusti da kg. 80, lire 996;
b) tipo « Mercantile » in sacchi di carta o juta da kg. 25, lire 1272;
c) tipo « Sgrappolata » in sacchi di carta o juta da kg. 25, lire 1433;
d) tipo « Scelta bionda » cassette da kg. 5 o kg. 10, lire 1684;
e) tipo « Malaga » cassette da kg. 3, lire 2264.

3. Per le vendite da grossista della zona di consumo, a dettagliante, i prezzi indicati all'art. 2 dovranno essere maggiorati dei seguenti elementi:
a) spese medie di trasporto da stazione partenza a stazione arrivo;
b) spese medie trasporto da stazione arrivo a magazzino grossista;
c) spese medie trasporto da magazzino grossista a magazzino dettagliante (per le forniture nel Comune) o alla stazione partenza (per le forniture fuori Comune);
d) utile grossista 5 %.

4. Per la determinazione dei prezzi al consumo, i prezzi da grossista a dettagliante dovranno essere maggiorati dei seguenti elementi:
a) eventuali spese di trasporto per le forniture provenienti al dettagliante da fuori Comune;
b) margine al dettagliante da calcolarsi nelle seguenti misure:
18 % per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
16 % per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;
14 % per i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
c) imposta generale sull'entrata in abbonamento 3,20 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(111)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942

A chiarimento del comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI, si comunica che i prezzi indicati si riferiscono a peso netto per tutte le confezioni, tranne i barattoli di lamierino verniciato o banda stagnata per cui i prezzi si intendono tara per merce.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(109)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 50 posti nel grado di capitano, 102 nel grado di tenente e 102 in quello di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39, concernente la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visti i decreti Reali con i quali i funzionari di pubblica sicurezza che hanno partecipato al concorso interno per titoli di cui all'art. 12 della citata legge, hanno ottenuto la nomina nei vari gradi del ruolo anzidetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 della legge sopra citata, i posti risultati vacanti dopo le nomine anzidette possono essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandirsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuta l'opportunità di indire i concorsi previsti dall'art. 13 della legge in parola, limitatamente ai gradi di capitano, tenente e sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 50 posti nel ruolo di capitano, per 102 posti nel grado di tenente e per 102 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S.

A detto concorso potranno partecipare:

a) i funzionari di P. S. del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono. Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva purchè abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di « buono con tre » o di « distinto » e dovranno ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Tanto i funzionari di pubblica sicurezza che gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore a quello che attualmente rivestono qualora abbiano compiuto, alla data del presente bando, almeno tre anni di anzianità nel grado stesso.

Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, il triennio di anzianità va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 8 e corredate dei relativi documenti dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della P. S. - Divisione Forze armate di polizia - entro il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) dai candidati di cui all'art. 1, lettera *a*):

1) copia dello stato di servizio militare, dalla quale risulti la loro qualità di ufficiali di complemento. Tale copia dovrà essere aggiornata con l'annotazione delle eventuali benemerenze belliche. Gli ex combattenti dovranno inoltre produrre la prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi effettivamente prestati in reparti combattenti;

2) copia dello stato dei servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni, con l'indicazione dei giudizi annuali di qualifica;

3) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera o di benemerenze civili, fasciste, demografiche, ecc. che riterranno di produrre nel loro interesse;

b) dai candidati di cui all'art. 1, lettera *b*):

1) estratto dell'atto di nascita in bollo debitamente legalizzato;

2) certificato d'iscrizione al P.N.F. in data non anteriore a tre mesi a quella del bando;

3) nulla osta per l'ammissione al concorso del competente Ministero;

4) copia dello stato di servizio, militare, con annotazione delle eventuali benemerenze belliche. Gli ex combattenti dovranno inoltre produrre la dichiarazione integrativa relativa ai servizi effettivamente prestati in reparti combattenti;

5) certificato dell'autorità militare competente comprovante le note caratteristiche annualmente da essi riportate;

6) copia dello stato dei servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni con l'indicazione dei giudizi annuali di qualifica;

7) fotografia, formato tessera, debitamente autenticata dal podestà o da un notaio;

8) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera o di benemerenze civili, fasciste, demografiche, ecc., che riterranno di produrre nel loro interesse.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di ufficiali in posizioni speciali o nella riserva dovranno inoltre produrre il certificato generale del casellario giudiziario ed il certificato di cittadinanza italiana in bollo, debitamente legalizzati, aventi data non anteriore a tre mesi a quella del bando, nonchè un certificato medico, in bollo da lire 6, rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo vidimato dall'autorità militare competente, indicante la statura e attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da qualsiasi imperfezione che possa menomare l'attitudine fisica alle funzioni di ufficiale del Corpo degli agenti di P. S.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre tutti i candidati a visita medica e di escludere dal concorso quelli che non venissero giudicati fisicamente idonei.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39.

Detta Commissione, in base ai titoli di ciascun aspirante, formulerà la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. A parità di punti saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina al grado cui aspirano entro i limiti dei posti messi a concorso. Essi verranno iscritti nel ruolo secondo le risultanze di un'unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla

votazione conseguita da ciascuno di essi e dai funzionari di P. S. già investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo ed inquadrati nel ruolo degli ufficiali a norma dell'art. 12 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti. Tuttavia, nel caso di rinuncia alla nomina da parte di candidati dichiarati vincitori, il Ministero potrà provvedere alla nomina dei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti rinunciatari.

Art. 6.

Agli ufficiali che conseguiranno la nomina in base al presente concorso spetterà il trattamento economico continuativo ed eventuale assegno ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Saranno dei pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. Potranno conseguire l'avanzamento a gradi superiori, fino a quello di maggior generale ispettore secondo le norme degli articoli 5 e 6 della citata legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39.

Ad essi si applicheranno, ai fini del collocamento a riposo a domanda e di autorità, i limiti di età e di servizio stabiliti per i vari gradi dall'art. 4 della legge stessa.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato ed insindacabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(100)

MINISTERO DELLA GUERRA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 19 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 gennaio 1942-XX, n. 93, con la quale il Ministro per la guerra, per la durata della guerra, è autorizzato a limitare alla sola valutazione dei titoli i concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che dovrebbero effettuarsi per titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX col quale è stato bandito un concorso a 19 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per il concorso, per soli titoli, a 19 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX, è così composta:

Generale s.p. automob. Leboffe Salvatore, presidente;
Colonnello s.p. automob. Marziani Alfio, membro;
Ten. col. ris. automob. Crisci Umberto, membro;
Maggiore s.p. automob. Musilli Luigi, membro;
Capitano compl. automob. Guarrasi Vito, membro;

disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il tenente di complemento automobilista Filippi Nicola.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra Il Sottosegretario di Stato*
SCUERO

(99)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 16 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, col quale è stabilita la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, riflettenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX col quale è stato bandito il concorso a 18 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza ed il successivo decreto Ministeriale 5 marzo 1942-XX col quale il numero dei posti del concorso stesso è stato ridotto a 16;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata con il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX modificato con decreto Ministeriale 1° febbraio 1942-XX;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 16 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;

N. d'ordine	COGNOME E NOME	VOTAZIONE Prove scritte	Prove orali	Votazione complessiva
1	Olimpieri Amerigo	8.350	9 —	17.350
2	Spagnolo Gustavo	8.600	8.700	17.300
3	Lamonica Mario	8.250	9 —	17.250
4	De Angelis Mario	9.150	8 —	17.150
5	Genovesi Corrado	9.200	7.750	16.950
6	Natali Alberto	8.350	8.500	16.850
7	Ceraso Amedeo	8 —	8.500	16.500
8	Taddeo Armando	8.500	7.750	16.250
9	Palmacci Francesco	8.500	7.250	15.750
10	Cecoli Olindo	8.125	7.500	15.625
11	Protani Vincenzo	7.900	7.500	15.400
12	Milone Luigi	7.750	7.600	15.350
13	Mellina Pietro	7.850	7.450	15.300
14	Ribeca Raniero	8 —	7.250	15.250
15	Botarelli Ferruccio	8 —	7.200	15.200
16	Leoni Giovanni	8.400	6.250	14.650
17	Vismara Attilio	7.200	7.250	14.450
18	De Sanctis Marcello	7.125	7.250	14.375
19	Spadoni Luigi	7.775	6.500	14.275
20	Decadi Giulio	7.500	6.200	13.700
21	De Meis Umberto	7.650	6 —	13.650
22	Fico Vincenzo	7.400	6.150	13.550

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine sottoindicato:

1. Olimpieri Amerigo
2. Spagnolo Gustavo
3. Lamonica Mario
4. De Angelis Mario
5. Genovesi Corrado
6. Natali Alberto
7. Ceraso Amedeo
8. Taddeo Armando
9. Palmacci Francesco
10. Cecoli Olindo
11. Protani Vincenzo
12. Milone Luigi
13. Mellina Pietro
14. Ribeca Raniero
15. Botarelli Ferruccio
16. Leoni Giovanni

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso stesso nell'ordine sottoindicato:

1. Vismara Attilio
2. De Sanctis Marcello
3. Spadoni Luigi
4. Decadi Giulio
5. De Meis Umberto
6. Fico Vincenzo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(120)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto e a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo *C*), nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei disegnatori tecnici della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte dei predetti concorsi;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 63281 del 5 settembre 1942 relativo alla sospensione dei concorsi;

Vista la nota n. 56778/54213/1.3.1 del 19 ottobre 1942, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento dei citati concorsi per esami a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo *C*) e a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il telegramma n. 17184 del 5 dicembre 1942, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato il diario delle prove scritte dei concorsi medesimi;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo *C*), nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina e a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei disegnatori tecnici della Regia marina, sono fissati nella località e nei giorni a fianco di ciascun concorso indicati:

1) concorso a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo *C*) - Roma - dal 7 al 16 gennaio 1943;

2) concorso a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) - Roma - dal 19 gennaio al 2 febbraio 1943.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(33)

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Trieste

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX, numeri 3212/35743, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di San Dorligo della Valle, vacante alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Veduti i successivi decreti prefettizi in data 10 febbraio 1941-XIX, nn. 3212/35743; 20 luglio 1941-XIX, nn. 3212/20598 e 29 settembre 1941-XIX, nn. 3212/27756;

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno del 23 aprile 1942-XX;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in oggetto.

Zele Anna . . . . punti 51.71875

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di San Dorligo della Valle.

Trieste, addì 21 dicembre 1942-XXI.

Il prefetto: TAMBURINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria per il concorso al posto di ostetrica condotta, vacante al 30 novembre 1940, nei Comuni della Provincia, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1940, nn. 3212/35743, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre procedere per il posto messo a concorso alla dichiarazione della ostetrica vincitrice, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e della sede indicata dalla concorrente in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di San Dorligo della Valle: Zele Anna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di San Dorligo della Valle.

Trieste, addì 21 dicembre 1942-XXI.

Il prefetto: TAMBURINI

(44)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.